

COMUNE DI VICOPISANO
(Provincia di Pisa)

**REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE E LA
GESTIONE DEGLI ORTI SOCIALI**

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. del
In vigore dal.....

INDICE

- Art. 1 – Principi generali
- Art. 2 – Orti sociali
- Art. 3 – Attribuzioni del Comune
- Art. 4 – Assegnazione orti
- Art. 5 – Domande presentate al di fuori dei bandi
- Art. 6 – Concessione degli orti
- Art. 7 – Disciplina della concessione
- Art. 8 – Costituzione del comitato di gestione
- Art. 9 – Compiti del comitato di gestione
- Art. 10 – Regole obbligatorie nella conduzione degli orti
- Art. 11 – Furto, danni, infortuni, manleva
- Art. 12 – Divieto di cessione
- Art. 13 – Rinunce e decessi
- Art. 14 – Revoca della concessione
- Art. 15 – Entrata in vigore

Art. 1 – Principi generali

1. Il Comune di Vicopisano ha realizzato all'interno del parco pubblico di Uliveto Terme ubicato in Via della Madonnina, una struttura pubblica destinata ad orti sociali. Gli orti sociali sono ispirati ai principi di:

- **sostenibilità ambientale** nel rispetto, tra l'altro, della minimizzazione dell'impegno di risorse materiali non rinnovabili e di riutilizzo delle risorse naturali;
- **accessibilità**, in modo da dare a tutti, anche agli anziani con difficoltà motorie o disabili, la possibilità di potere utilizzare la struttura;
- **cittadinanza attiva** per favorire le relazioni fra le persone e stimolare e accrescere il senso di appartenenza alla propria comunità e l'amministrazione condivisa dei beni comuni;
- **solidarietà** verso le famiglie in difficoltà economica, incentivando l'auto produzione e riducendo la necessità di acquisto di prodotti coltivati, favorendo altresì stili di vita sani e condivisione di beni fra cittadini (*sharing economy*);

2. L'orto, concepito come strumento sociale e non strumento di lucro, sarà assegnato e gestito secondo i criteri previsti dal presente Regolamento improntati ai principi della concorsualità e della trasparenza nell'individuazione degli assegnatari; della corresponsabilità della gestione condivisa tra gli assegnatari; dei poteri di indirizzo e controllo da parte dell'Amministrazione comunale.

Art. 2 – Orti sociali

1. Gli orti sociali sono costituiti da n. 16 appezzamenti di terreno a raso da coltivare di dimensioni di circa mt 5,40 x 8,40 per una superficie di circa mq 45,00, posti nella nella porzione ovest del "Parco di Uliveto" e raggiungibili percorrendo i percorsi pedonali che partendo da via della Madonnina attraversano il parco stesso. L'area è dotata di impianto di irrigazione e di un edificio in legno per il ricovero degli impianti e delle attrezzature. All'interno del fabbricato verranno realizzati dei piccoli armadi quasi tutti di dimensione media mt 1,05 x 0,75 che verranno assegnati a coloro che avranno in consegna un'area ad orto (**Allegato 1**)

2. L'individuazione degli assegnatari degli orti avrà luogo previa emanazione di un bando pubblico secondo i criteri del successivo art. 4.

3. Potrà essere riservata l'assegnazione di orti a scuole o enti del terzo settore del territorio che faranno specifica richiesta, per destinarlo a forme non convenzionali di coltivazione, come la permacultura, l'agricoltura sinergica o destinarlo a orto officinale e utilizzarlo anche a fini didattici-educativi o per destinare i prodotti coltivati a finalità sociali.

4. L'Amministrazione Comunale potrà individuare ulteriori aree da destinare a orti sociali per le quali saranno applicabili le disposizioni del presente regolamento in quanto compatibili.

Art. 3 – Attribuzioni del Comune

1. Il Comune:

- a) emana il bando per la concessione delle aree ad orto;
- b) stipula le concessioni con i soggetti assegnatari, la revoca delle stesse e il subentro dei nuovi concessionari;
- c) vigila sul rispetto del presente regolamento ed emana gli atti conseguenti;
- d) controlla l'attività che si svolge negli orti, vigilando che avvenga nel rispetto delle leggi ed in forma pacifica adottando i provvedimenti che ritiene necessari in caso di mancato rispetto, compresa la revoca della concessione. Per la vigilanza potrà avvalersi, oltre che della Polizia municipale e del Servizio Tecnico Comunale, anche delle Guardie Giurate Ecologiche Volontarie. I concessionari devono consentire l'accesso ai funzionari incaricati del Comune o ad incaricati dallo stesso per effettuare l'attività di vigilanza di cui al presente articolo;
- e) detta le linee generali per l'effettuazione degli acquisti e degli interventi di manutenzione degli orti sociali e ne controlla la corretta attuazione da parte dei concessionari.

Art. 4 – Assegnazione orti

1. L'assegnazione è effettuata sulla base di quanto regolato dal presente articolo, dall'articolo 15, e dai bandi pubblicati per almeno dieci giorni all'albo pretorio e sul sito Internet del Comune. Le graduatorie formate a seguito dei bandi rimarranno valide per 4 anni a partire dalla data di approvazione delle stesse e saranno utilizzate per le assegnazioni degli orti che si renderanno via via disponibili.

2. I bandi definiscono i tipi di orti che il Comune vuole assegnare, le caratteristiche dimensionali, le attrezzature ed i servizi eventualmente disponibili, eventuali finalità specifiche da perseguire prioritariamente tra quelle indicate dall'articolo 1, eventuali criteri aggiuntivi di priorità utili a soddisfare con maggiore efficacia le finalità di cui all'articolo 1, le percentuali di riparto tra le varie categorie, i destinatari cui è prioritariamente o esclusivamente rivolto, nonché tutte le condizioni di utilizzo non esplicitate nel presente regolamento ma ritenute essenziali a tutela della proprietà comunale, della salute pubblica e dell'integrità ambientale.

3. I requisiti richiesti per l'assegnazione degli orti sono i seguenti:

- essere residenti nel comune di Vicopisano da almeno un anno;
- non avere la proprietà, il possesso o la disponibilità di altri “appezzamenti di terreno coltivabile” nel territorio comunale nonché in quelli confinanti e non essere imprenditore agricolo titolare di partita I.V.A. (da dichiarare con autocertificazione);
- essere in grado di coltivare personalmente l'orto.

4. Per ciascun nucleo familiare è possibile presentare una sola domanda di concessione. Ove risultino presentate più domande da parte del medesimo nucleo familiare, ne verrà presa comunque in considerazione solo una a scelta dell'interessato. Per nucleo familiare si intende quello risultante dalla certificazione anagrafica.

5. La graduatoria è definita sulla base della fascia ISEE più bassa con priorità per i residenti nel comune di Vicopisano e per chi ha compiuto 65 anni al momento della presentazione della domanda.

6. Nel caso di orti rimasti non assegnati questi potranno essere presi in cura da assegnatari di altri orti, con preferenza per gli orti confinanti e dovranno essere riconsegnati al termine di ogni anno nel caso sia nel frattempo intervenuta altra domanda e assegnazione.

Art. 5 – Domande presentate al di fuori dei bandi

1. Nel caso di domande presentate al di fuori del termine previsto dai bandi di cui all'articolo 4, comma 1, le stesse verranno inserite in apposita graduatoria in base all'ordine di arrivo attestato dalla registrazione della domanda al Protocollo generale del Comune. Tale graduatoria, suddivisa per categoria, verrà utilizzata solo nel caso di esaurimento della graduatoria principale e rimarrà valida fino alla scadenza della stessa.

Art. 6 – Concessione degli orti

1. A seguito dell'assegnazione degli orti viene stipulato un atto di concessione con gli assegnatari.

2. La concessione dell'orto avviene mediante la seguente procedura:

- a) invio della comunicazione di assegnazione all'avente diritto in base alla graduatoria;
- b) sottoscrizione da parte dell'assegnatario dell'atto di concessione;
- c) partecipazione del concessionario al sopralluogo di consegna con sottoscrizione del relativo verbale;

3. L'assegnazione è gratuita. Sono a carico dell'assegnatario le spese contrattuali nonché eventuali contributi alle spese di manutenzione ordinaria e di funzionamento degli orti, per la quota che può essere stabilita ogni anno dal Comitato di gestione degli Orti di cui all'articolo 8.

4. L'assegnazione si intende fatta per 5 anni, rinnovabile una sola volta per uguale periodo e si configura come concessione a titolo temporaneo di area pubblica ad uso orto sociale. Cessa per morte, rinuncia o decadenza dell'assegnatario, per morosità o revoca dell'assegnazione. La

decadenza automatica avviene per la perdita dei requisiti di cui all'articolo 4.

4. Gli orti che si renderanno disponibili, per revoca dell'assegnazione, per decesso, per rinuncia o decadenza del conduttore, vengono assegnati, seguendo le norme dell'articolo 4.

Art. 7 – Disciplina della concessione

1. Gli orti dovranno essere coltivati direttamente dai concessionari, i quali potranno essere aiutati dai loro familiari. In caso di malattia o impedimento fisico temporaneo, il concessionario potrà farsi sostituire da una persona di sua fiducia, previa comunicazione al Comitato di gestione.

2. In caso di impedimento prolungato del concessionario, i componenti del nucleo familiare hanno la prelazione a subentrare nella concessione fino alla naturale scadenza. In caso di rinuncia dei familiari, il lotto verrà assegnato ad un altro soggetto, ricorrendo alle graduatorie esistenti.

3. Per i concessionari vige il divieto di vendita dei prodotti dell'orto, deputati all'autoconsumo o allo scambio,

Art. 8 – Costituzione del comitato di gestione

1. Sono individuati nel "Comitato di gestione Orti" e nel "Coordinatore degli Orti" gli organismi che, in attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, nonché del funzionamento dell'area nel suo complesso, hanno il compito di gestione degli orti e sono i referenti per l'Amministrazione.

2. I concessionari dei lotti, riuniti in assemblea convocata per la prima volta dal Comune di Vicopisano, eleggono a maggioranza il Comitato di gestione Orti, formato da cinque membri.

4. Al Comitato di gestione partecipa un rappresentante del Comune.

5. Il Comitato di gestione è rinnovato ogni quattro anni. Il Comitato di gestione decade se viene a mancare, per qualsiasi causa, la metà dei suoi membri.

6. I membri del Comitato di gestione eleggono al loro interno il "Coordinatore degli orti" tra i membri del Comitato di gestione.

7. Il Comune di Vicopisano si sostituisce al Comitato di gestione e ai singoli concessionari nell'eseguire i compiti loro spettanti in caso di inerzia ed in tutti i casi nei quali sia necessario per la salvaguardia della proprietà comunale, anche in merito al decoro ed al mantenimento della salute pubblica e dell'ambiente.

Art. 9 – Compiti del comitato di gestione

1. Il Comitato di gestione degli orti sociali svolgerà i seguenti compiti:

a) mantiene i rapporti tra i singoli concessionari e l'Amministrazione comunale, riferendo a quest'ultima sull'andamento dell'attività;

b) convoca l'Assemblea dei concessionari almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e del rendiconto;

c) elabora il bilancio ed il rendiconto dell'anno entro il 15 marzo dell'anno successivo, curandone la trasmissione al Comune e la conoscenza presso tutti i concessionari;

d) definisce eventuali contributi dei concessionari alle spese comuni e ne cura la riscossione;

e) dispone l'effettuazione degli interventi di manutenzione ordinaria di parti e servizi comuni;

f) adotta le misure di prevenzione dello sviluppo della zanzara tigre e vigila affinché ogni concessionario faccia lo stesso;

g) comunica agli uffici comunali i casi di inadempimento dei concessionari e gli eventuali comportamenti che richiedano l'adozione di provvedimenti specifici;

h) vigila affinché ogni concessionario provveda alle necessarie operazioni di manutenzione ordinaria di sua pertinenza;

i) vigila sul rispetto da parte dei concessionari del divieto assoluto di fare uso di pesticidi;

j) vigila sul rispetto del risparmio idrico all'interno dell'orto;

k) si occupa del compostaggio dei residui di sfalcio, potatura e dei materiali vegetali all'interno dell'orto e della raccolta differenziata;

- l) stabilisce gli orari di accesso agli orti;
 - m) collabora all'organizzazione di corsi di formazione, anche dedicati alla permacultura applicata all'agricoltura urbana, rivolti ai propri concessionari;
 - n) dispone l'apertura delle aree ad orto per visite didattiche e dà la propria disponibilità per collaborazioni con gli istituti scolastici;
 - o) segnala prontamente al Comune la presenza di insetti o piante infestanti non autoctoni che danneggiano o minacciano la coltivazione;
2. Tutte le decisioni del Comitato e dell'Assemblea sono prese con il voto favorevole a maggioranza degli intervenuti.

Art. 10 – Regole obbligatorie nella conduzione degli orti

1. L'orto non è cedibile, non può essere dato in affitto, deve essere coltivato direttamente dall'assegnatario, eventualmente con la collaborazione di altri familiari. Coloro che curano effettivamente l'orto non possono essere titolari di più di un orto. Più anziani appartenenti allo stesso nucleo familiare possono avere in gestione un solo orto. Al fine di garantire le necessarie condizioni di ordine e cura, l'orto deve essere condotto assicurando il rispetto ambientale, la produzione ecologica, il decoro visivo. È assolutamente richiesto l'obbligo di pulizia dell'area assegnata e delle aree limitrofe.
2. L'area dei 16 orti urbani sarà delimitata da una rete metallica plastificata di mt 1,50 di altezza. I due ingressi agli orti, uno a nord ed uno a sud, saranno posti lungo i percorsi pedonali e saranno liberi da ostacoli e chiusi con una piccola catena. Gli orti saranno delimitati uno dall'altro da un picchetto in legno infisso nel suolo che esce dal terreno di circa cm 40.
3. Ad ogni singolo orto individuato da un numero sarà assegnato il piccolo armadio con lo stesso numero. Fanno eccezione gli armadi 8 - 9 e 12 - 13 - 14 (**Allegato 1**) di più ampia superficie che saranno in condivisione con gli assegnatari degli orti con il numero corrispondente;
4. Sarà garantita la fornitura idrica da due cannelle poste in fondo ai due percorsi pedonali interni, alimentate dalla cisterna dell'impianto di irrigazione del parco, riempita con l'acqua proveniente da pozzo.
5. Il concessionario è obbligato a coltivare l'orto, in prima persona o con l'aiuto di componenti del proprio nucleo familiare, e a mantenere ordinata e pulita l'area assegnata curando, di comune accordo con gli altri assegnatari, anche la pulizia da erbacce e la potatura delle siepi delle parti comuni.
6. È assolutamente vietato:
 - a) utilizzare la superficie assegnata per scopi diversi dall'attività agricola;
 - b) utilizzare a fini commerciali la produzione ottenuta che dovrà essere destinata esclusivamente ai consumi familiari;
 - c) coltivare qualsiasi specie vegetale che non sia ortaggio, erba officinale, con l'eccezione di fiori a scopo ornamentale;
 - d) l'abbandono di rifiuti, che dovranno essere conferiti negli appositi contenitori di raccolta differenziata posti all'esterno del parco con l'obbligo di compostaggio per lo smaltimento dei rifiuti organici;
 - e) mantenere in forma stabile sull'area assegnata animali da allevamento da cortile di qualsiasi tipo ed animali domestici quali cani, gatti uccelli ecc.;
 - f) erigere baracche o recinzioni, installare manufatti non consentiti da norme del Regolamento Edilizio e degli altri regolamenti vigenti del Comune di Vicopisano, installare serre o altre strutture di protezione fisse; Eventuali coperture stagionali dovranno essere autorizzate e disciplinate dagli uffici tecnici comunali nei limiti previsti dalle normative vigenti in materia.
 - g) utilizzare presidi fitosanitari appartenenti alla prima ed alla seconda classe di tossicità, nonché diserbanti di qualsiasi tipo, antiparassitari e concimi non biologici, prodotti che possano arrecare in qualche modo danno agli utilizzatori dei fondi limitrofi o agli abitanti della zona circostante;

- h) piantare alberature il cui sviluppo possa essere in qualche modo di ostacolo alla normale coltivazione ortiva sia dell'appezzamento assegnato che di quelli limitrofi;
- i) non contenere l'altezza delle colture ortive e dei relativi sostegni entro m 1,60;
- l) coltivare piante che possano danneggiare i vicini assegnatari (mais, girasole, viti, piante ad alto fusto);
- m) accedere agli orti con auto o motocicli;
- n) produrre rumori molesti;
- o) effettuare allacciamenti alla rete elettrica ed idrica non autorizzati dal Comune;
- p) accedere agli orti da un'ora prima dell'alba a un'ora dopo il tramonto;
- q) installare elettrodomestici, bombole di gas, gruppi elettrogeni, gazebo, barbecue e qualsiasi altro impianto;
- r) installare impianti di irrigazione a goccia nell'area ad orto;
- s) l'uso di bidoni per la conservazione di acqua o liquami;
- t) l'uso scorretto e negligente dell'acqua fornita, tenendo presente che l'acqua non può essere usata per scopi diversi dall'irrigazione del terreno e che da aprile ad ottobre si potrà annaffiare solo dalle 7,00 alle 9,00 e dalle 18,00 alle 20,00 e che l'uso dell'acqua dovrà essere limitato alla stretta necessità in base alle colture praticate. Episodi ripetuti di consumo immotivato comporteranno la revoca dell'affidamento dell'orto.
- u) l'appropriazione o il danneggiamento di prodotti e di attrezzature altrui, pena la revoca della concessione, salvo la responsabilità di carattere penale.

7. Ogni assegnatario è direttamente responsabile di eventuali danni causati dall'impiego di concimi o sostanze velenose nella coltivazione dell'orto. Pertanto il Comune di Vicopisano declina ogni responsabilità per danni arrecati ad altri assegnatari o a terzi.

8. La coltivazione dell'orto deve avvenire entro gli spazi indicati dalle relative delimitazioni, nel rispetto di sentieri e confini degli orti medesimi. Ogni assegnatario è tenuto a mantenere le zone circostanti il proprio orto prive di erbacce o sterpi.

9. L'inosservanza anche di una sola delle regole e dei divieti di cui al presente articolo, sarà formalmente contestata ai concessionari e in caso di grave e reiterata inosservanza delle regole sarà avviata la procedura per la revoca della concessione, in contraddittorio con l'interessato.

Art. 11 – Furto, danni, infortuni e manleva

1. L'Amministrazione comunale non risponderà per furti che si possono verificare negli orti assegnati, atti vandalici, danni per eventi naturali, infortuni o incidenti o interruzioni di servizi che si possono verificare. Ogni danno, furto, manomissione, infortunio, incidente che l'assegnatario possa subire o causare a terzi sarà a lui esclusivamente imputabile. L'Amministrazione Comunale sarà pertanto manlevata da ogni responsabilità civile e penale.

2. Il Concessionario è costituito custode dell'orto assegnatogli e si assume ogni responsabilità attinente allo stesso.

3. Il Concessionario è direttamente responsabile verso il Comune e i terzi per i danni causati o occasionati dall'uso dell'orto attribuitogli o dalla mancata o non corretta manutenzione dello stesso o comunque dall'inosservanza degli obblighi/prescrizioni/condizioni previste dal presente regolamento.

4. Il Concessionario è responsabile sia verso il Comune che verso terzi di ogni abuso o trascuratezza nell'uso dell'orto attribuitogli in concessione.

5. Il Concessionario solleva il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità per fatti o danni diretti o indiretti che potessero derivare a se stesso o a persone o a cose dall'uso del orto assegnatogli o dalla mancata o non corretta manutenzione dello stesso o comunque dall'inosservanza degli obblighi/prescrizioni/condizioni previste dal presente regolamento.

Art. 12 - Divieto cessione

E' vietato al Concessionario locare/cedere/trasferire a qualsiasi titolo, anche gratuitamente, in tutto o in parte l'orto assegnato, nonché cedere a terzi la presente concessione, per tutta la durata della stessa.

Art. 13 – Rinunce e decessi

1. Coloro che intendono rinunciare all'orto dovranno comunicarlo, in forma scritta, all'Amministrazione comunale entro il mese di settembre, per consentire la nuova assegnazione in tempo utile per le semine.
2. In caso di decesso dell'assegnatario è consentito ad un familiare che ne faccia richiesta la raccolta dei prodotti seminati.

Art. 14 – Revoca della concessione

1. Il Comune ha facoltà di revocare la concessione dell'orto in qualsiasi momento senza necessità di preavviso scritto per ragioni di pubblico interesse, oppure nel caso in cui si verificano all'interno dei fondi concessi fatti o situazioni penalmente rilevanti.
2. In caso di inadempienza delle clausole/obblighi/condizioni previsti dal presente regolamento e dalle disposizioni del Comitato di Gestione e dell'Assemblea degli ortisti, il Comune invierà al Concessionario un avviso ad ottemperare nel termine di 10 giorni. In caso di mancato riscontro il Comune invierà al Concessionario un secondo avviso nelle medesime modalità e trascorsi inutilmente ulteriori 10 giorni potrà avviare il procedimento di revoca della concessione dell'orto.
3. Al di fuori dei casi previsti dal 1° comma del presente articolo le parti hanno facoltà di recedere dalla concessione dell'orto dandone comunicazione scritta alla controparte con preavviso di almeno 3 mesi.

Art. 15 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, a norma del vigente Statuto Comunale, successivamente alla intervenuta esecutività della delibera di approvazione ai sensi dell'art. 6 dello Statuto Comunale.